

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TARICCO, BONOMO, D'OTTAVIO, OLIVERIO, NICOLETTI,  
LODOLINI, CARRA, BERGONZI, CARRESCIA, MARCHI,  
GUERRA, PASTORINO, IORI, TARTAGLIONE, ZANIN, PRINA,  
AMATO, VENTRICELLI, BECATTINI**

Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere musicali e la recitazione di opere poetiche e letterarie, effettuate senza fine di lucro per la promozione della cultura musicale e letteraria

*Presentata il 31 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sostenere e alimentare la diffusione della musica e della letteratura a scopo puramente educativo e formativo significa offrire a migliaia di persone di ogni età occasioni di crescita culturale che si tramutano in maggiore consapevolezza civile e sociale.

Da sempre, infatti, la musica, così come la poesia e la letteratura, sono elemento essenziale nella vita umana e della qualità del suo trascorrere e divenire, espressioni primarie e canale comunicativo di eccel-

lenza per tutte le fasce sociali e per tutte le stagioni della vita umana.

Si può affermare che l'investimento sulla promozione e sull'educazione culturale, poetica e musicale consenta a tanti giovani di maturare esperienze che possono generare qualità di vita e in molti casi tramutarsi in opportunità di lavoro, oltre a incentivare opportunità di qualificazione della vita culturale e aggregativa delle città, con possibili ricadute anche in campo turistico, come peraltro dimostrato

da alcune esperienze di concorsi e di percorsi formativi e di perfezionamento.

Questa prospettiva è stata considerata in tutta la sua estensione anche da innovative scelte di legislazione di alcuni Paesi europei, come ad esempio l'Inghilterra, dove recentemente, per quanto concerne il sostegno alla cultura e alla promozione musicale, è stata approvata una legge, la *Live music act*, che tra l'altro ha liberalizzato gli spettacoli di musica dal vivo realizzati in spazi ristretti e con un ridotto numero di spettatori, scelta che sarebbe tra le motivazioni che stanno contribuendo a cambiare il panorama musicale delle città inglesi.

Anche nel nostro Paese si sta diffondendo questa consapevolezza. Già dal 1996 era stata prevista l'esenzione dai pagamenti sui diritti d'autore per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1977, nonché per le associazioni, comitati, fondazioni e per gli altri enti a carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, qualora si preveda espressamente e in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili.

Inoltre, il decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 ha introdotto (articolo 6, comma 4) alcune disposizioni in conseguenza delle quali sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di pubblico dominio

(per repertorio di pubblico dominio si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di settanta anni dalla morte dell'autore o del coautore per le opere scritte in collaborazione); b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Società italiana degli autori ed editori. In questi casi parrebbe quindi non essere dovuto nessun compenso per il diritto d'autore.

Va però sottolineato che le citate disposizioni contemplano solo alcuni casi specifici e ne escludono molti altri, costringendo soggetti spesso autofinanziati e motivati dalla sola volontà di promozione culturale e musicale tra i giovani a pagare diritti d'autore molto alti che, a volte, portano gli stessi soggetti a rinunciare alla realizzazione di eventi, con conseguenti perdite o riduzioni di opportunità culturali, formative e di intrattenimento sul territorio. Le attività realizzate da associazioni, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato o da enti pubblici, con finalità di promozione culturale, letteraria e musicale o volte alla formazione delle giovani leve di artisti, e quindi puramente volte alla promozione della sensibilità e dell'educazione culturale, letteraria e musicale, non solo sono svolte senza fine di lucro ma, soprattutto negli ultimi anni, sono realizzate senza più alcun aiuto o contributo da parte dello Stato.

Considerate tali premesse, con la presente proposta di legge s'intende ampliare la portata delle azioni in favore di tali attività, esentandole dal pagamento dei diritti d'autore mediante l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 71 della legge n. 633 del 1941, che attualmente prevede l'esenzione solo per le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 71, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Le esecuzioni musicali, le recite poetiche e letterarie, svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali o culturali promossi o svolti da enti pubblici, ovvero in occasione di manifestazioni di alto valore artistico e culturale, realizzate al solo fine di promuovere lo studio e l'esecuzione della musica classica e della letteratura, sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore se effettuate senza scopo di lucro ».

€ 1,00



\*17PDL0030640\*